C.U.C.
CONSORTILE
CANAVESE E
VALLI DI LANZO

C.U.C. Consortile Comuni di Lombardore, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Busano, San Ponso, Mathi, Grosso Canavese, Strambino, Borgofranco d'Ivrea, Fiorano Canavese, CISS 38, Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena , Agliè

Prot. 1358
Lombardore, 23/03/2022

All'Ordine Architetti
Di Torino
C.a . Arch. Maria Cristina MILANESE

OGGETTO : AVVISO – CONCORSO PROGETTAZIONE OGGETTO "CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 152 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI INDETTO DAL COMUNE DI AGLIÈ PER INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SETIFICIO". Codice CIG – 90933451AF."
Riscontro a Vostra nota del 28/02/2022.

Con riferimento alla Vostra nota di cui all'oggetto si riscontra come segue :

1."*L'importo dei premi risulta alquanto ridotto. Nel concorso è richiesto un "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" per un costo stimato per la realizzazione complessiva dell'opera di 150.000 euro, come riportato nel disciplinare (nel D.I.P. l'importo totale dei lavori è stato stimato in € 200.000. Si ritiene opportuno che venga chiarito quale cifra occorre considerare come importo lavori).*
Si tratta di importi comunque ridotti, per un concorso di Progettazione ad un grado unico, che causano un livello di premi che rischia di rendere poco appetibile l'iniziativa considerando, peraltro, che gli stessi premi (2000 euro per il 1.o classificato e 500 euro per il secondo) sono comprensivi di IVA ed altri oneri di Legge.
Si rileva, inoltre, che non vi è riscontro con quanto affermato all'articolo 7 del Disciplinare "Il suddetto importo di € 2.000,00 corrisponde al corrispettivo per i servizi relativi all'affidamento della sola progettazione di fattibilità tecnico-economica, calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016" poiché effettuando il calcolo come da D.M. risulterebbe un importo superiore ai 2.600€ al netto delle spese".

Il conteggio sulla base del quale sono stati formulati i premi è, nel suo complesso, relativo all'importo presunto dei lavori di Euro 150.000,00, come da prospetto allegato del calcolo effettuato con applicazione online, e rappresenta il premio di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti (lett. b dell'art. 152, c. 1 del Codice dei Contratti) classificati al primo e secondo posto della procedura e risulta coerente con quanto previsto al c. 2 dell'art. 152 del Codice che recita: "la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso". Tale tipologia è riferita ai concorsi di progettazione per i quali sono previsti premi di partecipazione o versamenti inclusi i rimborsi spese per i quali, con il pagamento del premio, la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto del solo vincitore. L'oggetto del concorso

si identifica in un'opera d'ingegno che corrisponde alla predisposizione di un progetto e non già una prestazione professionale. La prestazione professionale verrà riconosciuta nel momento dell'eventuale affidamento delle successive fasi di progettazione che potranno comprendere quei rilievi ed approfondimenti ritenuti necessari già in fase di predisposizione degli elaborati richiesti dal bando di concorso in oggetto.
Si provvederà senz'altro a porre rimedio agli errori e refusi indicati nel punto 2.8 del DIP, relativamente all'importo presunto dei lavori, benché, come indicato nel disciplinare, in caso di discordanza si deve fare riferimento al disciplinare medesimo. Ulteriore errore nel disciplinare in merito al calcolo, per il quale sarà pubblicata la rettifica nella quale verrà dato atto del prospetto che viene allegato in merito al computo del compenso, per il quale e' riservato il 30% per l'altro eventuale classificato. All'interno del quadro economico potranno essere inserite le ulteriori indagini che il concorrente riterrà necessarie al fine di implementare l'idea progettuale (rilievi topografici, geologici, ecc.) che pertanto sono esclusi dalla presente procedura.

2. *La richiesta di Offerta economica è soggetta a punteggio. Si rileva che in un Concorso ciò non è possibile in quanto il giudizio sugli elaborati deve essere dato unicamente sulle caratteristiche del progetto e non può comprendere gli aspetti del costo professionale.*
"Nei concorsi di progettazione è vietato selezionare i concorrenti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa." Questo è quanto emerge dal Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 124 del 23 aprile 2008

Il rispetto del principio dell'anonimato sarà garantito in quanto:
- il punteggio dell'offerta economica è oggettivo e non soggetto a valutazione discrezionale della Commissione;
- Nel momento in cui viene attribuito il suddetto punteggio i progetti sono stati già valutati dalla Commissione in forma anonima, ed i relativi punteggi discrezionali sono stati già assegnati e comunicati in seduta pubblica

3. *Il sopralluogo è considerato obbligatorio e la documentazione fotografica e soprattutto quella grafica risultano piuttosto ridotte. Ancorché legittimo è opportuno, per opere di dimensioni non rilevanti, non rendere obbligatorio il sopralluogo, fornendo documentazione grafica (con particolare riferimento ad un rilievo base) e fotografica più complete.*

il sopralluogo, stante l'esigua documentazione tecnica prodotta per consentire una proposta consona, è basilare per poter permettere la reale comprensione dello stato dei luoghi, pertanto se ne è ravvisata l'assoluta necessità, in modo da agevolare chi intenda aderire al concorso.

4. *"Si evidenzia che benché venga definita come principale la prestazione relativa alla I.D. E22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto"*
L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano "... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."

Il tipo di vincolo è un Galassino (a seguito dell'emissione del DM 1° agosto 1985), non vige il vincolo monumentale, pertanto non se ne è ravvisata l'esclusiva competenza alla figura dell'architetto, in quanto non si tratta di un restauro ed un ripristino di un elemento di valenza storica, ma si configura come uno studio per riproporre i caratteri storici adeguandoli alla contemporaneità, toccando anche elementi tecnologici (sistema di illuminazione pubblica, modifica della viabilità, inserimento di elementi arborei e di arredo urbano) che può sicuramente coinvolgere anche altre figure professionali magari con poca esperienza professionale ma con idee più fresche da proporre rispetto a schemi tradizionali conformati. Anche per queste motivazioni, riferendoci al punto che precede, la ratio dell'obbligo del sopralluogo è basilare, non già per l'effettuazione di rilievi puntuali, ma per rendersi conto dell'ambito di intervento completamente da ristudiare. Inoltre, come evidenziato nella controdeduzione del punto 1, il premio rappresenta l'acquisizione di un progetto e non tanto di una professionalità, che avrà sicuramente rilevanza nel momento dell'affidamento delle successive fasi di progettazione.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti

IL RASA CUC
Luciana MELLANO

IL RUP
Ing. Carlo Guido CAREGGIO